



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 242/14/CONS

**SEGNALAZIONE DEL SIG. GIOVANNI SALVARANI, CANDIDATO
SINDACO DELLA LISTA CIVICA “DEMOCRAZIA DIRETTA”, PER LA
PRESUNTA VIOLAZIONE DELL’ART. 9 DELLA LEGGE 22 FEBBRAIO 2000,
N. 28 DA PARTE DEL COMUNE DI RIO SALICETO**

L’AUTORITÀ

NELLA riunione del Consiglio del 22 maggio 2014;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante *“Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica”*, e, in particolare, l’articolo 9;

VISTA la legge 7 giugno 2000, n. 150, recante *“Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni”*, e, in particolare, l’art. 1;

VISTA la legge 25 marzo 1993, n. 81, recante *“Elezione diretta del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale”*;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, recante *“Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali”*;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 17 marzo 2014, recante *“Indizione dei comizi elettorali per l’elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia”*;

VISTA la delibera n. 138/14/CONS del 2 aprile 2014 recante *“Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per l’elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia fissata per il giorno 25 maggio 2014”*;

VISTO il fascicolo dell’istruttoria condotta dal Corecom Emilia Romagna e pervenuta in data 12 maggio 2014 (ns. prot. n. 23624), contenente, in particolare:

- la segnalazione pervenuta al Corecom Emilia Romagna in data 12 maggio 2014 (prot. n. AL 2014/18911) da parte del sig. Giovanni Salvarani, Candidato Sindaco della Lista Civica “Democrazia Diretta” per il Comune di Rio Saliceto, per la presunta violazione dell’art. 9 della legge n. 28 del 2000 da parte dell’Amministrazione comunale, relativamente alla pubblicazione “*Fiera di maggio 2014*”, allegata alla segnalazione, e distribuita a tutti i cittadini tramite posta e resa disponibile sul sito istituzionale del Comune: tale pubblicazione, recante il logo del Comune di Rio Saliceto, oltre al programma della manifestazione, contiene articoli relativi all’attività svolta dall’amministrazione in carica;
- la nota inviata dal competente Comitato al Sindaco del Comune, con cui si contestavano i fatti e si richiedevano le eventuali controdeduzioni in merito alla questione;
- le controdeduzioni del Sindaco, il quale sottolineava che la pubblicazione *Fiera di maggio 2014* è un’iniziativa editoriale autonoma di OMNIA Editore, senza alcun coinvolgimento dell’Amministrazione comunale, che non ha commissionato tale pubblicazione, né messo a disposizione risorse per la sua pubblicazione; che il programma degli eventi della Fiera di Maggio 2014 non contiene riferimenti alla campagna elettorale in corso; che i contenuti della pubblicazione riportano informazioni e materiali relativi alle attività dell’Amministrazione comunale, che la stessa ha reso disponibili attraverso i mezzi di divulgazione a disposizione e che sono state reperite e poi utilizzate dall’editore per la redazione degli articoli; che nelle pubblicazioni sono presenti anche articoli riferiti a iniziative che nulla hanno a che fare con l’Amministrazione comunale di Rio Saliceto.

CONSIDERATO che il competente Corecom, preso atto delle controdeduzioni inviate dal Sindaco, ha ritenuto che dalla documentazione relativa alla segnalazione pervenuta “*non pare potersi evincere la violazione dell’art. 9 della legge n. 28/00*”.

ESAMINATA la documentazione allegata alla segnalazione, nonché le controdeduzioni presentate dal Sindaco;

CONSIDERATO che l’art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 stabilisce che a far data dalla convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le Amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale e indispensabili per l’efficace assolvimento delle proprie funzioni e che tale divieto trova applicazione per ciascuna consultazione elettorale;

RILEVATO che per le elezioni europee, la convocazione dei comizi elettorali è avvenuta il 19 marzo 2014, data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del DPR del 17 marzo 2014 di indizione dei comizi elettorali e che, fino alla chiusura delle operazioni di voto, è fatto divieto a tutte le Amministrazioni Pubbliche di svolgere attività di

comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni;

CONSIDERATO che la legge n. 150/2000, ove sono disciplinate le attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche Amministrazioni, considera come tali quelle attività poste in essere da tutte le Amministrazioni dello Stato che sono finalizzate a: *“a) illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni normative, al fine di facilitarne l'applicazione; b) illustrare le attività delle istituzioni ed il loro funzionamento; c) favorire l'accesso ai servizi pubblici, promuovendone la conoscenza; d) promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale; e) favorire processi interni di semplificazione delle procedure e di modernizzazione degli apparati nonché la conoscenza dell'avvio e del percorso dei procedimenti amministrativi; f) promuovere l'immagine delle amministrazioni, nonché quella dell'Italia, in Europa e nel mondo, conferendo conoscenza e visibilità ad eventi d'importanza locale regionale, nazionale ed internazionale”* (cfr. art. 1, comma 5);

CONSIDERATO che l'art. 2, comma 1, della legge n. 150/2000 stabilisce che: *“Le attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni si esplicano, oltre che per mezzo di programmi previsti per la comunicazione istituzionale non pubblicitaria, anche attraverso la pubblicità, le distribuzioni o vendite promozionali, le affissioni, l'organizzazione di manifestazioni e la partecipazione a rassegne specialistiche, fiere e congressi.”*

CONSIDERATO che l'art. 2, comma 2, della legge n. 150/2000 stabilisce che: *“Le attività di informazione e di comunicazione sono attuate con ogni mezzo di trasmissione idoneo ad assicurare la necessaria diffusione di messaggi, anche attraverso la strumentazione grafico-editoriale, le strutture informatiche, le funzioni di sportello, le reti civiche, le iniziative di comunicazione integrata e i sistemi telematici multimediali.”*

RILEVATO che la manifestazione oggetto della segnalazione ricade nel periodo di applicazione del divieto fissato dall'art. 9 della legge n. 28 del 2000;

RITENUTO che rientrano nell'ambito di applicazione del divieto di cui al citato art. 9, della legge 28/2000 le fattispecie di comunicazione al pubblico non indispensabili all'efficace assolvimento delle funzioni dell'ente e non indifferibili, nonché effettuate in modo non impersonale;

RILEVATO che l'iniziativa *Fiera di maggio 2014* configura uno strumento di comunicazione istituzionale da parte dell'Amministrazione che ha diffuso a tutti i cittadini (sia tramite posta che attraverso il sito istituzionale) la pubblicazione *Fiera di Maggio 2014*, recante il logo del Comune e contenente, tra l'altro, articoli relativi all'attività svolta dall'Amministrazione in carica;

RILEVATO, dunque, che la suddetta iniziativa difetta dei requisiti dell'indifferibilità ai fini dell'efficace assolvimento delle proprie funzioni, in quanto si tratta di un evento che ben poteva essere organizzato in altro periodo senza compromettere l'efficace funzionamento dell'ente, e soprattutto dell'impersonalità, in

quanto la pubblicazione reca il logo del Comune di Rio Saliceto e contiene articoli relativi all'attività svolta dall'Amministrazione in carica.

RILEVATO, pertanto, che la contestata iniziativa intrapresa dall'Amministrazione risulta priva di quei requisiti, appunto impersonalità ed indispensabilità, cui l'art. 9 della legge n. 28/00 subordina la possibilità di svolgere legittimamente attività di comunicazione istituzionale in periodo elettorale.

RITENUTA l'applicabilità, al caso di specie, dell'articolo 10, comma 8, lettera a), della legge 22 febbraio 2000, n. 28, il quale prevede che *“l'Autorità ordina la trasmissione o la pubblicazione, anche ripetuta a seconda della gravità, di messaggi recanti l'indicazione della violazione commessa”*;

VISTA la proposta dell'Ufficio comunicazione politica e conflitti di interessi;

UDITA la relazione del Commissario Antonio Nicita, relatore ai sensi dell'articolo 31 del *“Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità”*;

ORDINA

al Comune di Rio Saliceto di pubblicare sul proprio sito web, entro tre giorni dalla notifica del presente atto, e per la durata di quindici giorni, un messaggio recante l'indicazione di non rispondenza a quanto previsto dall'articolo 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 dell'attività di comunicazione istituzionale posta in essere con riferimento alla manifestazione *“Fiera di maggio 2014”*. In tale messaggio si dovrà espressamente fare riferimento al presente ordine.

Dell'avvenuta ottemperanza alla presente delibera dovrà essere data tempestiva comunicazione all'Autorità al seguente indirizzo: *“Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni – Ufficio comunicazione politica e risoluzione di conflitti di interesse – Centro Direzionale – Isola B5 – Torre Francesco – 80143 Napoli”*, o via fax al numero 081-7507877, o all'indirizzo di posta elettronica certificata agcom@cert.agcom.it, fornendo, altresì, copia della comunicazione in tal modo resa pubblica.

La mancata ottemperanza al presente ordine comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249, irrogata dalla stessa Autorità.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata al Comune di Rio Saliceto ed è trasmessa al competente Comitato regionale per le comunicazioni.

Roma, 22 maggio 2014

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Nicita

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL VICE-SEGRETARIO GENERALE
Antonio Perrucci